



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE NATURA E DEL MARE

DIVISIONE II - AUTORITA' GESTIONE CITES

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0026447 - 10/10/2012 - PNM-II



Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE

Servizio II - Divisione 7^  
Servizio CITES Centrale

Indirizzi in Allegato

Oggetto: Rilascio certificati comunitari per esemplari del genere *Testudo*.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 791/2012 e del Regolamento UE 792/2012 si ritiene utile fornire chiarimenti su alcuni aspetti relativi al rilascio di certificati comunitari per esemplari di *Testudo* spp.

L'emissione dei certificati per esemplari appartenenti al genere *Testudo* denunciati entro il 31/12/1995 ai sensi della Legge 150/92, e successive modificazioni, o acquisiti a mezzo cessione a titolo gratuito entro il mese di giugno 2008, potrà avvenire riportando la fonte U ove vi sia la sola denuncia sopra richiamata ovvero la fonte F dove gli esemplari possano farsi chiaramente risalire ad una denuncia di nascita al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

La possibilità di un loro rilascio, subordinata comunque alle verifiche della legale acquisizione degli animali, è stata valutata principalmente per pervenire ad una semplificazione della documentazione da presentare per richiedere la certificazione della prole, a fini commerciali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Reg. (CE) 338/97.

Trattandosi di meri accertamenti di natura documentale e connesse verifiche sugli esemplari (specie, età, presenza di marcatura), i Servizi CITES territoriali provvederanno direttamente alle istruttorie e all'eventuale rilascio del certificato.

Si chiarisce, quindi, che tali certificati, la cui richiesta resta una facoltà e non un obbligo del proprietario dell'animale, sono validi solo come prova della legale origine al fine di giustificare la detenzione degli animali presso un determinato sito idoneo (cfr. linee guida per la detenzione delle testudo in cattività approvate dalla Commissione Scientifica CITES), ma non autorizzano né all'uso commerciale degli esemplari, né all'eventuale spostamento presso altre strutture.

is

Tali circostanze saranno chiaramente riportate sul certificato stesso mediante l'indicazione del luogo di detenzione dell'esemplare (nel riquadro 2) e la annotazione "certificato non valido per scopi commerciali" nel riquadro 20.

A tal proposito, si precisa che, con l'entrata in vigore del reg. UE 791/2012 che modifica il Reg CE 865/06, ove, a seguito di consultazione della Commissione Scientifica CITES, venga riconosciuta la capacità di aver prodotto una seconda generazione all'interno dell'allevamento, gli eventuali certificati per nuovi nati a fini commerciali saranno rilasciati con fonte C.

Infatti, al fine di conformarsi ad apposita risoluzione adottata nel corso della 15<sup>a</sup> Conferenza della CITES (Doha – 2010) la fonte D viene attribuita solo a quegli esemplari riprodotti all'interno di quelle strutture che abbiano ottenuto la registrazione del operazione di allevamento presso il Segretariato CITES di una specie inclusa nell'Appendice I della Convenzione di Washington.

Tale evenienza non risulta possibile per le specie *Testudo hermanni*, *T. graeca* e *T. marginata*, che pur essendo inserite nell'Allegato A del Reg. CE 338/97 sono listate nella Appendice II della Convenzione di Washington.

IL DIRIGENTE DELLA  
DIVISIONE II  
Dott. Alessandro La Posta



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Pr. Dir. tSFP Ing. Ciro Iungo

